



COMUNE DI PAESANA

C.A.P. 12034
e-mail:
serviziadministrativi.comune@paesana.it

PROVINCIA DI
CUNEO

Tel. 0175.94.105
fax. 0175.98.72.06

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU" - ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì UNO del mese di AGOSTO alle ore diciannove e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANSELMO MARIO - Sindaco	Sì
2. CASALE VALTER - Consigliere	Sì
3. DA RE SILVIA - Assessore	Sì
4. VAUDANO EMANUELE - Vice Sindaco	Sì
5. MARTINO IVANA - Consigliere	Sì
6. BERRINO FABRIZIO - Consigliere	Sì
7. GHIGONETTO GIACOMO - Consigliere	Sì
8. MINETTI ANDREA - Consigliere	No
9. BECCIO SERGIO - Consigliere	Sì
10. GOTTERO FABIO - Consigliere	Sì
11. RUDARI ANNA - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. PESCE Dr. Giovanni, il quale provvede alla redazione del presente verbale, riportando i punti principali della discussione ai sensi del 1° comma dell'art.13 del regolamento del Consiglio.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Deliberazione C.C. n.27 in data odierna, in vigore dal 1° gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine*

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 13.02.2014 il quale stabilisce che per l'anno 2014 è differito al 30.04.2014 il termine per la Deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014):

677. Il Comune, con la medesima Deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

TENUTO CONTO che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO, con il presente atto, di provvedere alla determinazione delle aliquote di imposta IMU e relative detrazioni ed agevolazioni, a valere per l'anno 2014, nel modo di seguito indicato:

- a) 0,40% abitazione principale - nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- b) 0,50% abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° e 2° grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- c) 0,80% tutte le altre tipologie escluse le aree fabbricabili e gli immobili appartenenti alla categoria D;
- d) 0,76% aree fabbricabili e immobili appartenenti alla categoria D ad eccezione dei D10;

e la conferma delle seguenti detrazioni:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale descrizione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

UDITA l'illustrazione tecnica sull'argomento operata dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere favorevole emesso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti espressi in forma palese e con il seguente risultato:
Presenti. n. 9, Votanti n. 9, Voti favorevoli n. 9,

DELIBERA

Di stabilire per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni IMU come di seguito indicato:

- a) **0,40%** abitazione principale - nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- b) **0,50%** abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° e 2° grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- c) **0,80%** tutte le altre tipologie escluse le aree fabbricabili e gli immobili appartenenti alla categoria D;
- d) **0,76%** aree fabbricabili e immobili appartenenti alla categoria D ad eccezione dei D10;

e la conferma delle seguenti detrazioni:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale descrizione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Di prendere atto della riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base (0,76%);

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione C.C. n. 27 in data odierna;

Di provvedere alla trasmissione telematica della presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione Portale del Federalismo Fiscale, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011.

Con successiva unanime votazione resa in forma palese, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to : ANSELMO MARIO

Il Segretario Comunale
F.to : PESCE Dr. Giovanni

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione/è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 6/08/2014 al 21/08/2014, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

OPPOSIZIONI: _____

Paesana , li 6/08/2014

Il Segretario Comunale
F.to: PESCE Dr. Giovanni

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

UFFICIO RAGIONERIA

F.to :

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

UFFICIO RAGIONERIA

F.to :

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Trasmessa ai Capigruppo Consiliari il.....6/08/2014..... prot. n...4336.....
- Trasmessa al CO.RE.CO. con elenco n. pervenuto al CO.RE.CO. in data.....
- A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000)
- Eventuali comunicazioni da parte del CO.RE.CO., ai sensi dell'art.133, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
- Elementi integrativi di giudizio pervenuti al CO.RE.CO. in data

Ordinanza di annullamento n. del del CO.RE.CO., come da allegato

DIVENUTA ESECUTIVA IMMEDIATAMENTE

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000)
- Per decorrenza del termine di 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.:
- dell'atto (art.134, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000)
- essendo stati trasmessi in data i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data
- Per il visto apposto dal CO.RE.CO. con provvedimento n. in seduta del..... (art. 134, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to: PESCE Dr. Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Paesana, li 6/08/2014

Il Segretario Comunale
PESCE Dr. Giovanni

